



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 71 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 03 GIUGNO 2005.**

**OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA – APPELLO AVVERSO LA SENTENZA
N. 85/05 CHE HA DECISO NELLA CAUSA CIVILE N. 5/C/04 R.G.
INTENTATA DA S.L. E P.M.M. PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI
DALLA MINORE S.E. NEL SINISTRO DEL 03 MAGGIO 2003.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **07 giugno 2005** al **22 giugno 2005**.

Il testo della presente non riporta la indicazione delle prognosi, sostituite dalla dicitura "OMISSIS", ai fini della tutela della privacy.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- e)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Con delibera n. 527 del 29.12.2003, la Giunta Comunale affidava il patrocinio all'Avv. Mauro Danilo Magarelli per la rappresentanza nel giudizio civile n. 5/C/04 - Tribunale di Trani - Sez. Distaccata di Molfetta - instaurato dai Sigg.ri S.L. e P.M.M. (in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore S.E.) per il risarcimento dei danni fisici subiti dalla detta minore in occasione del sinistro verificatosi in data 03.05.2003, in Molfetta quando - come gli stessi assumevano - all'interno della Villa Comunale sita in Piazza Garibaldi, inciampava in un avvallamento del selciato procurandosi, cadendo, ...OMISSIS;

La citazione de qua, notificata in data 11.11.2003, con prot. n. 117, era intesa ad ottenere la condanna del Comune, previo accertamento e dichiarazione di responsabilità - ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. - nella causazione dei danni subiti dalla minore, il risarcimento del danno nella misura complessiva di € 1.577,12 così determinato, sulla base delle vigenti tabelle legali delle micropermanenti, nonché sui residuali criteri delle tabelle valutative giurisdizionali (Milano), oltre alla rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo, interessi sulle somme rivalutate nella

stessa incidenza temporale, con la condanna dello stesso convenuto all'integrale pagamento delle spese del giudizio;

Il Giudice adito, con sentenza n. 85/05 ha accolto per quanto di ragione la domanda avanzata con l'atto di citazione di cui trattasi, condannando, per l'effetto, l'Ente convenuto al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 1.382,05, oltre interessi come per legge a far tempo dal 03.05.2003, nonché alla rivalsa delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.285,00, spese generali, CAP e IVA come per legge, sentenza notificata alla P.A. dall'Avv. Caterina Tattoli (difensore di controparte) in forma esecutiva con pedissequo atto di precetto per un importo complessivo di € 3.709,29, oltre costo di notifica, costo di registrazione sentenza, diritti, onorari e spese accessorie;

Visto il parere espresso dall'Avv. Magarelli con nota del 27 maggio 2005, il quale ravvisa l'opportunità di appellare la sentenza che merita parecchie censure, sia perché ha dato per dimostrato ciò che parte attrice ha semplicemente prospettato, sia perché non è stata fornita la prova certa ed inequivocabile della responsabilità dell'Ente Pubblico, sia perché la sentenza è stata impostata sui presupposti di cui all'art. 2043 del c.c. giammai preso in considerazione da parte attrice ed ha ignorato la norma di cui all'art. 2051 del c.c. di fatto invertendo l'onere della prova, sia perché il giudice ha confuso la durata del danno biologico con quello clinico ragion per cui ha quantificato il danno in maniera inesatta;

Ciò premesso,

Ritenuto opportuno, recependo il parere espresso dal Ns. difensore, proporre appello avverso la sentenza n. 85/05 del Giudice di Pace di Molfetta con conseguente inibitoria della sua esecutività e opposizione ad eventuali azioni esecutive che gli attori potrebbero porre in essere in danno del Comune;

Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di difensore dell'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, che già ci rappresenta dinanzi al giudice di prime cure;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, con studio in Molfetta, alla Via Baccarini n. 45, di proporre appello avverso la sentenza n. 85/05 del Giudice di Pace di Molfetta che ha definito il

giudizio n. 5/C/2003 proposto dai Sigg.ri S.L. e P.M.M., con conseguente inibitoria della sua esecutività ed opposizione ad eventuali azioni esecutive che gli attori potrebbero porre in essere in danno del Comune.

- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
